



07246-25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Filippo Casa

-Presidente-

Sent. n. sez. 3534/2024

Francesco Aliffi

CC - 07/11/2024

Daniele Cappuccio

R.G.N. 29221/2024

Marco Maria Monaco

-Relatore-

Carmine Russo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze

udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola per l'inammissibilità
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 13 giugno 2024 ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 *ter*, comma 1, ord. pen. [REDACTED] e ha dichiarato manifestamente infondata per difetto di rilevanza la questione di costituzionalità relativa all'art. 147 cod. pen.

2. Situazione di fatto, in sintesi, per inquadrare la questione poi sollevata con il ricorso.

Il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione per il reato di tentato omicidio aggravato e altro.

Allo stato il fine pena è fissato al 14 ottobre 2032 e, pertanto, l'interessato non può richiedere alcuna misura alternativa.

Nell'anno 2023 il condannato ha presentato, insieme ad altri detenuti, un ricorso ex art. 35 *bis* con il quale ha evidenziato la presenza di infiltrazioni di acqua piovana e altro, come la presenza di insetti, lamentando un danno alla

salute e chiedendo, in conseguenza, al magistrato di sorveglianza di ordinare all'amministrazione di porre rimedio alle degradanti condizioni di detenzione che era costretto a subire.

Il ricorso "cumulativo", acquisite le informazioni dal funzionario tecnico della Casa Circondariale di Firenze, da ultimo la nota del 31 agosto 2023, è stato respinto e l'ordinanza, emessa il 13 settembre 2023, non è stata impugnata.

Il detenuto il 7 febbraio 2024 ha presentato un secondo reclamo ex art. 35 *bis* ord. pen. a seguito del quale, in data 29 maggio 2024, è stata redatta l'amministrazione penitenziaria ha redatto una specifica relazione.

La data dell'udienza relativa al procedimento così instaurato non era stata ancora fissata alla data di presentazione dell'attuale ricorso.

3. Il detenuto, in assenza di risposta, ha presentato istanza per ottenere il differimento dell'esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen. nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 *ter*, comma 1, ord. pen.

L'istanza è stata respinta e il condannato ha proposto reclamo evidenziando che le condizioni detentive patite dallo stesso sono disumane e che, pertanto, l'unico rimedio esperibile sarebbe costituito dall'applicazione della misura richiesta e che, in alternativa, l'unica soluzione praticabile sarebbe quella di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 cod. pen. nella parte in cui non prevede che *"possa disporsi la scarcerazione del detenuto quando il regime carcerario gli arreca un grave pregiudizio per condizioni degradanti"*.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza poiché nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 147 cod. pen.

Il Tribunale ha altresì dichiarato "manifestamente infondata per difetto di rilevanza" la questione di costituzionalità relativa alla norma.

In estrema sintesi il Tribunale, che pure ha considerato quanto indicato nella sentenza n. 279 del 2013 -che ha dichiarato inammissibile la questione richiamando però la sentenza n. 13 della stessa Corte e, quindi, aggiungendo che *"questa Corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia"*- ha ritenuto che la questione, pure non manifestamente infondata, non sia nel caso di specie da ritenersi rilevante in quanto allo stato, in assenza di una pronuncia che riconosca che il trattamento è disumano e degradante, non si potrebbe comunque fare ricorso all'art. 147 cod. pen., ciò anche se la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso richiesto.

3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'interessato che, a mezzo del difensore, in un unico articolato motivo, ha dedotto, sotto quattro diversi profili, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 147, comma 1 n. 2, cod. pen. e 47 *ter*, comma 1 *ter*, ord. pen. e nello specifico, quanto alla ritenuta manifesta infondatezza per difetto di rilevanza della questione di legittimità della norma. Il ricorrente, in sintesi, evidenzia che l'affermazione in sé sarebbe contraddittoria in quanto manifesterebbe una confusione tra i concetti di manifesta infondatezza e di irrilevanza e, comunque, sarebbe comunque errata e la motivazione sul punto incoerente e manifestamente illogica perché non terrebbe nel dovuto conto il monito della Corte costituzionale e il tempo inutilmente trascorso senza un effettivo e concreto intervento, come dimostrato dal permanere dei problemi strutturali della situazione carceraria. Sotto altro profilo, poi, la questione sarebbe anche concreta e rilevante in quanto si riferisce alla specifica situazione del ricorrente che non ha mai avuto, e ora continua a non avere, alcuna effettiva tutela, tanto che sul punto si dovrebbe ritenere inconferente l'argomento per cui non sono stati ancora esperiti tutti i rimedi interni. In una corretta prospettiva interpretativa, sia dei principi interni e costituzionali che di quelli internazionali, quindi, non sarebbe possibile alcuna altra e diversa lettura della norma per cui non resterebbe che ritenere *"l'illegittimità costituzionale degli artt. 47 ter, commi 1 ter e quater ord. pen., 147 cod. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 27, comma 3, 32, 117, comma 1, Cost. con riferimento all'art. 3 Cedu, nella parte in cui non prevedono che possa disporsi la scarcerazione del detenuto in presenza di una detenzione arrecante un pregiudizio attuale nei termini descritti al quale l'amministrazione non sia in grado di porre rimedio (con ciò non limitandosi al trasferimento di cella o istituto, secondo le persuasive considerazioni di cui al §1 Ritenuto in fatto sent. 279/2013, soluzione, questa, essa si al contempo insufficiente e casuale), sospenda il giudizio e trasmetta gli atti alla Corte costituzionale, assumendo le conseguenti determinazioni di legge"*.

4. In data 14 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. In un unico articolato motivo la difesa deduce, sotto diversi profili, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza della questione di legittimità che il ricorrente chiedeva di sollevare con riferimento agli artt. 47 *ter*, commi 1-*ter* e *quater* ord. pen. e 147 cod. pen. in relazione agli artt. 2, 3, 27, comma e, 32, 117, comma 1, cost e 3 C.e.d.u.

Le risposte fornite dal Tribunale di sorveglianza alle richieste formulate dalla difesa sono corrette e, di conseguenza, l'attuale doglianza è infondata.

2.1. Nel caso di specie, come indicato nel provvedimento impugnato, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 147 cod. pen. e l'istanza di concessione del differimento pena è inammissibile.

La concessione della detenzione domiciliare, del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell'art. 147 cod. pen. e del differimento obbligatorio ai sensi dell'art. 146 dello stesso codice, sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.) (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01).

Ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p., il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena può essere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.

Il grave stato di salute è quindi il presupposto di applicazione dell'istituto e questo va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o come la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, Piromalli, Rv. 218229).

In presenza di tale situazione, d'altro canto, il giudice, qualora ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute, può disporre la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi Gori, Rv. 281225).

Ciò in quanto l'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute può essere accolta anche se, pur non sussistendo un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione,

ricorra una situazione nella quale l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, ovvero non assicurino la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, causino al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413 – 01).

2.2. La questione di legittimità costituzionale che la difesa ha chiesto di sollevare, al di là della confusione nella quale è solo apparentemente incorso il Tribunale sovrapponendo i due criteri di valutazione, è manifestamente infondata e, comunque, difetta di rilevanza.

2.2.1. In ordine ai dubbi relativi alla legittimità costituzionale dell'istituto del differimento della pena di cui all'art. 147 cod. pen. (anche nelle forme di cui all'art. 47 *ter*, comma 1 *ter*, ord. pen.) con riferimento alla mancanza di tutela nel caso in cui l'esecuzione della pena si svolga in condizioni contrarie al senso di umanità si è già espressa la Corte costituzionale con la pronuncia n. 279 del 2013.

Sul punto, pertanto, si rinvia alle ragioni esposte in tale pronuncia che ha dichiarato l'inammissibilità della questione evidenziando, in sintesi, che il sovraffollamento carcerario non può essere contrastato con lo strumento indicato e che non compete alla Corte costituzionale individuare gli indirizzi di politica criminale idonei a superare tale problema sistematico e strutturale.

Ciò anche considerato che il legislatore, adempiendo al monito in essa contenuto, ha comunque provveduto a predisporre dei rimedi "interni" di tutela.

Sia, nell'immediato, con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con mod., dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10, in vigore dal 22 febbraio 2014, istituendo la liberazione anticipata "speciale", come strumento deflattivo per un periodo di due anni, e anche predisponendo un sistema di tutela azionabile in caso di violazione dell'art. 3 c.e.d.u.. Ciò attraverso l'introduzione dell'art. 35 *bis*, che prevede il reclamo giurisdizionale, e, soprattutto, dell'art. 35 *ter*, che riconosce al detenuto uno specifico rimedio risarcitorio nel caso in cui le condizioni di detenzione siano contrarie ai principi previsti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Interventi che, peraltro, sempre in termini di continuità con le indicazioni fornite dalla Corte, sono continuati nel corso del tempo e anche recentemente con l'introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20 *bis* cod. pen. e questo, sebbene il problema strutturale non sia risolto, impone di non discostarsi dalla soluzione al tempo adottata dalla Corte costituzionale.

2.2.2. Nel caso concreto il mancato riconoscimento della violazione dell'art. 3 c.e.d.u. da parte del Tribunale di sorveglianza competente -che pure è stato adito sul punto ma non si è ancora espresso e che si è già pronunciato in senso negativo una prima volta- impone, d'altro canto, di ritenere che la questione non sia rilevante.

Come evidenziato dal Tribunale, infatti, il differimento della pena di cui all'art. 147 cod. pen., pure eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 *ter* ord. pen., potrebbe essere in astratto invocato come rimedio "estremo" al quale ricorrere nel solo caso in cui la violazione dei diritti del detenuto sia stata riconosciuta e la condizione dello stesso, interamente e favorevolmente esperito l'intero iter procedimentale stabilito dagli artt. 35 bis e 35 *ter* ord. pen., non sia mutata perché l'amministrazione rimane inadempiente all'ordine di rimuoverne le cause.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 7 novembre 2024

Il Consigliere estensore

Marco Maria Monaco

Il Presidente

Filippo Casa

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li **20 FEB 2025**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Calcagni